

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco
Boniotti dott.ssa Valentina



Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 27 marzo 2020



Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 21 aprile 2020 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 23 aprile 2020

Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 24

DEL 12 MARZO 2020

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

Il giorno dodici marzo dell'anno duemilaventi alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Giunta Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	BONIOTTI	Valentina	X	
2	PELI	Fabio Ottavio	X	
3	ZUGNO	Mattia	X	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sciatti dott. Armando.

Accertata la validità dell'adunanza, la sig. Boniotti dott.ssa Valentina in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater."
- il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
 - a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
 - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione."
- il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
 - a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies;
 - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
 - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta."
- il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
 - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
 - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
 - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
 - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
 - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente."
- il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario."

VISTO l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: "Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere." Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019;

VISTE le richieste di variazione di cassa relative al bilancio di previsione 2020/2022 pervenute dal Responsabile del servizio finanziario, meritevoli di accoglimento;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

VISTO l'art. 162, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo."

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2020/2022 sono indicati, quale dato obbligatorio, i residui presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente;

VISTO il punto 1.a) del resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22/02/2017, la quale precisa che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare i residui presunti al 31/12/2019 previsti nel bilancio di previsione 2020/2022 al fine di tenere conto in particolare degli impegni di spesa assunti in c/c competenza dell'esercizio 2019 dopo l'approvazione del bilancio preventivo al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dei responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 di cui agli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come da allegato A;

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la variazione delle risultanze dei residui presunti al 31/12/2019 indicati nel bilancio di previsione 2020/2022, secondo quanto riportato nell'allegato B che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;

DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza, copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

DI TRASMETTERE copia della presente all'Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

DI DARE ATTO che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale

DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI DICHIARARE con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2020, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all'unanimità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.